m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000888.25-07-2025.h.17:01

Firmato digitalmente da
BERNARDI PAOLO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia
Servizio VI – Gestione Reclutamento Mobilità - GPS Personale Docente ed Educativo

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";*

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili";*

VISTO l'articolo 4, commi 6 *bis* e 6 *ter,* della legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale";*

VISTO il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 contenente *"Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";*

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"* e, in particolare, l'art. 678, comma 9, e l'art. 1014, comma 1;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Dirigente: Paolo Bernardi
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Saggese
Referenti del procedimento: Mariagrazia Boni – Angela Iacomino – Anna Maria Luciano

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *"Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal DPR n. 19 del 2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1 *quater*, recante "*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione del 29 febbraio 2024, n. 37, e, in particolare, l'articolo 10, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", il quale prevede che "*In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto*

relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, "*fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*" e all'articolo 5, commi da 5 a 17;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";*

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui*

all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 16 maggio 2024, n. 88, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il decreto ministeriale del 6 giugno 2024, n. 111 che disciplina la *"procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56"*, estendendo fino al 31 dicembre 2025 la procedura di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44**;**

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 10 giugno 2024, n. 114, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, relative al biennio 2024/2025 e 2025/2026;

VISTI i propri decreti prot. nn. 566 del 30.07.2024 e 638 del 06.08.2024 con cui sono stati esclusi gli aspiranti confermati in ruolo nella medesima classe di concorso per cui è stata presentata istanza di inserimento o aggiornamento della propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio Emilia, relative al biennio 2024/2025 e 2025/2026;

VISTI i propri decreti prot. nn. 701 del 14.08.2024 e 957 del 05.09.2024 con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso, dei requisiti previsti dalla O.M. 16 maggio 2024, n. 88, nonché coloro i quali non hanno sciolto positivamente la riserva apposta all'inserimento in prima fascia, in osservanza all'avviso della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 101498 del 04 luglio 2024 recante *"Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella I fascia delle GPS";*

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 703 del 14.08.2024 con cui sono state approvate e contestualmente pubblicate sul sito istituzionale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Emilia;

VISTI i propri decreti prot. nn. 714 del 22.08.2024, 717 del 23.08.2024 e 960 del 06.09.2024 con cui sono state rettificate e contestualmente pubblicate sul sito istituzionale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Emilia;

VISTO l'art. 10 della O.M. n. 88/2024, concernente gli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie provinciali per le Supplenze di prima fascia;

VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2025, n. 26 che disciplina la *"costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del*

personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi";

VISTO il decreto ministeriale del 26 febbraio 2025, n. 32, recante *"Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106"*;

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 86415 del 09.04.2025 recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. Apertura funzioni telematiche";*

CONSIDERATE le istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio Emilia, presentate dagli interessati;

CONSIDERATE le comunicazioni pervenute a quest'Ufficio entro il giorno 3 luglio 2025, relative al conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati successivamente alla data del 29 aprile 2025 ed entro il 30 giugno 2025, al fine dello scioglimento della riserva negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio Emilia;

CONSIDERATO l'esito dell'attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio Emilia effettuata da quest'Ufficio, nonché l'esito delle procedure di scioglimento della riserva;

VISTO l'art. 6, co. 4, dell'O.M. 88/2024, nella parte in cui prevede che *"Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo"*;

VISTO l'art. 7, co. 4, lett. e), della O.M. 16 maggio 2024, n. 88, nella parte in cui prevede che *"L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo"*;

VISTO l'art. 7, co. 8, della citata ordinanza ministeriale, nella parte in cui prevede che *"L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"*;

VISTO l'art. 9 dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88;

DISPONE

1. Sono approvati gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di cui all'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2024, riferiti alla provincia di Reggio nell'Emilia.
2. Sono rettificate e pubblicate sul sito istituzionale dell'intestato Ufficio Scolastico Provinciale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Emilia per l'anno scolastico 2025/2026, allegate al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell'intestato Ufficio Scolastico Provinciale con valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'intestato Ufficio.

IL DIRIGENTE
Paolo Bernardi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse